



**Codice Deontologico dell'Avvocatura Spagnola**  
**Approvato con Real Decreto 658/2001, del 22 di giugno**  
**Approvato nella Riunione Plenaria del 27 di settembre del 2002**  
**Modificato nella Riunione Plenaria del 10 di dicembre del 2002**

▪ Preambolo .....	3
▪ Art. 1.- Obbligazioni etiche e deontologiche .....	9
▪ Art. 2.- Indipendenza.....	9
▪ Art. 3.- Libertà di difesa .....	10
▪ Art. 4.- Fiducia e integrità.....	10
▪ Art. 5.- Segreto Professionale.....	10
▪ Art. 6.- Incompatibilità .....	11
▪ Art. 7.- Della pubblicità .....	12
▪ Art. 8.- Concorrenza sleale.....	13
▪ Art. 9.- Sostituzione dell'Avvocato.....	14
▪ Art. 10.- Relazione con il Collegio degli Avvocati .....	14
▪ Art. 11.- Relazione con i Tribunali .....	15
▪ Art. 12.- Relazioni tra Avvocati .....	16
▪ Art. 13.- Relazioni con i clienti .....	18
▪ Art. 14.- Relazioni con la controparte .....	20
▪ Art. 15.- Onorari .....	20
▪ Art. 16.- <i>Quota litis</i> .....	21
▪ Art. 17.- Provvisione di fondi .....	21
▪ Art. 18.- Impugnazione di onorari .....	22
▪ Art. 19.- Corrispettivi per captazione di clientela .....	22
▪ Art. 20.- Trattamento di fondi altrui .....	22
▪ Art. 21.- Copertura della responsabilità civile.....	22
▪ Disposizione derogatoria.....	23
▪ Disposizione finale .....	23



## **Preambolo:**

La funzione sociale dell'Avvocatura esige stabilire delle norme deontologiche per il suo esercizio. Nel corso dei secoli, molti sono stati gli interessi affidati all'Avvocatura e tutti di importanza trascendentale, fundamentalmente relazionati con l'imperio del Diritto e la Giustizia umana. Ed all'interno di questa attività, che ormai ha trascorso la propria e specifica attuazione concreta della difesa, l'Avvocatura mano a mano ha proceduto ad affinare dei valori salvaguardati da norme deontologiche che sono necessarie non solo per il diritto di difesa, ma anche per la tutela dei più alti interessi dello Stato, proclamato oggi come Stato sociale e democratico di Diritto.

Come ogni norma, anche quella deontologica s'inserisce nell'universo del Diritto retto dal principio di gerarchia normativa, ed esige inoltre chiarezza, adeguamento e precisione, di modo che qualsiasi modificazione di fatto o di diritto nella situazione regolata, obbliga di conseguenza a procedere all'adeguamento della norma alla nuova realtà legale o sociale.

Per secoli gli scarsi cambi intervenuti nelle funzioni dell'Avvocato e nella società stessa avevano motivato solo delle modificazioni ridotte in alcune norme deontologiche, che venivano accreditandosi efficaci in considerazione l'alta funzione riservata all'Avvocato, quasi sempre motivate da drastiche convulsioni sociali, ma che terminarono restituendo all'Avvocato la sua funzione e la normativa deontologica con cui la svolgeva.

È solo a partire della seconda metà del XX° secolo, momento in cui gli Stati consacrano con decisione la dignità umana a livello di valore supremo che permea tutto l'ordinamento giuridico, quando la funzione dell'Avvocato raggiunge la sua trascendenza definitiva, offrendo alla persona e alla società di cui fa parte, la tecnica e le conoscenze necessarie per l'assessoramento giuridico e la difesa dei suoi diritti. Diritti che a nulla servirebbero in mancanza di un mezzo idoneo per difendere quelli che corrispondono ad ognuno di noi.

In una società costituita e funzionante sulla base del Diritto, che proclama come valori fondamentali l'Uguaglianza e la Giustizia, l'Avvocato esperto di leggi e conoscitore della tecnica giuridica e delle strategie processuali, si erge come elemento imprescindibile per la realizzazione della Giustizia, garantendo l'informazione o l'assessoramento, il diritto al contraddittorio, l'uguaglianza delle parti sia nel processo come fuori dello stesso, incarnando il diritto di difesa, requisito imprescindibile per garantire una tutela giudiziaria efficace. Ed è proprio per questo motivo che l'Avvocato ha bisogno, oggi più che mai, di una serie di norme di comportamento che permettano di soddisfare i diritti inalienabili del cliente, ma sempre nel rispetto della difesa e del consolidamento dei valori superiori su cui si fonda la società e la stessa condizione umana.

Di recente molte sono state le riforme legislative e molti pure i mutamenti politici e sociali che hanno interessato l'esercizio professionale dell'Avvocatura in Spagna.



Il Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola, sempre attento a questi mutamenti, ha proceduto ad incorporare alle norme deontologiche quelle che davano una risposta a ogni modificazione legale o mutamento sociale. L'importanza di alcuni di questi cambiamenti ha giustificato incluso la redazione di regolamenti e disposizioni autonome non incorporate al nostro Codice Deontologico, nonostante la loro natura e funzione siano strettamente deontologiche, come per esempio il Regolamento della Pubblicità approvato dall'Assemblea dei Decani del 19 di dicembre del 1997.

La decisa vocazione diretta a mettere a disposizione dell'Avvocatura degli strumenti più efficaci per affrontare il XXI<sup>o</sup> secolo, esige adesso la compilazione e aggiornamento delle norme deontologiche che debbono reggere la nostra attività professionale in un unico testo attualizzato. E ciò senza abdicare a quei principi che hanno da sempre caratterizzato l'attuazione dell'Avvocato nei secoli, la cui sopravvivenza stessa accredita in modo degno di fede la loro funzione "midollare", ma incorporando allo stesso tempo anche le più recenti esperienze derivate da situazioni innovative completamente aliene al mondo dell'Avvocatura fino a poco tempo fa.

Il Consiglio degli Ordini Forensi della Comunità Europea (CCBE - Conseil Consultatif des Barreaux Européens), massimo organo rappresentativo dell'Avvocatura presso le istituzioni dell'Unione Europea, nella sessione plenaria celebratasi a Lione il 28 di novembre del 1998, ha approvato il Codice Deontologico Europeo, la cui finalità è quella di stabilire delle norme di attuazione per l'Avvocato nell'esercizio professionale transfrontaliero, oltre ad altre norme basiche che rappresentano le garanzie minime esigibili per rendere possibile lo sviluppo del diritto di difesa in una forma efficace. Ora, il Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola, assumendo integralmente il Codice Deontologico Europeo, stabilisce le norme minime di attuazione per qualsiasi Avvocato nell'ambito territoriale dello Stato spagnolo al fine di garantire il corretto svolgimento della sua funzione, indispensabile per tutta la società spagnola. Non si può concepire una deontologia doppia, tripla o multipla all'interno dell'Unione Europea, allo stesso modo in cui non avrebbe senso che in Spagna l'attuazione dell'Avvocato fosse sostanzialmente differente in ognuna delle Comunità Autonomiche.

Il Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola ha intrapreso la redazione della presente normativa cosciente del fatto che l'interesse generale esige la definizione di norme uniformi applicabili ad ogni Avvocato all'interno dello Stato spagnolo, sempre nell'assoluto rispetto alle competenze dei Consigli dell'ordine delle Comunità Autonomiche e dei Collegi degli Avvocati locali, a cui corrisponde l'ordinamento dell'esercizio professionale negli ambiti territoriali di loro competenza. A tale scopo, le presenti norme mantengono una vocazione di norme basiche, dato che poi il loro sviluppo e adattamento, e in definitiva la determinazione del giusto equilibrio degli interessi in gioco, spetterà caso per caso ai Consigli dell'ordine delle Comunità Autonomiche ed agli Illustri Collegi degli Avvocati locali nei rispettivi ambiti territoriali di competenza.

Nelle presenti norme si procede alla regolazione di pratiche ed istituti tradizionali, come la *quota litis* e la *venia*, insieme con altri istituti nuovi (la detenzione di fondi dei clienti), incluso alcuni istituti tradizionalmente proscritti (come la pubblicità personale), rimodernando i primi e accogliendo tutti gli altri alla luce del diritto comparato e di recenti ma arricchenti esperienze.



Sopravvivono come principi fondamentali nell'esercizio della professione dell'Avvocato l'indipendenza, la dignità, l'integrità, il servizio, il segreto professionale e la libertà di difesa.

L'indipendenza dell'Avvocato risulta tanto necessaria quanto lo è l'imparzialità del Giudice all'interno di uno Stato di Diritto. L'Avvocato informa il proprio cliente sulla sua posizione giuridica, sui distinti valori che entrano in gioco in una qualsiasi delle sue azioni od omissioni, mettendogli a disposizione la difesa tecnica dei suoi diritti e libertà di fronte ad altri agenti sociali, i cui diritti e dignità personale devono pure essere tenuti in conto; ma questa così complessa quanto univoca attuazione dell'Avvocato potrà servire al cittadino ed al sistema stesso dello Stato di Diritto solo se è esente da pressioni, solo se l'Avvocato possiede la totale libertà e indipendenza di conoscere, formare un criterio, informare e difendere, senza altra servitù che quella resa all'ideale della Giustizia. In nessun caso deve attuare sotto intimidazione o per compiacenza.

L'onestà, la probità, la rettitudine, la lealtà, la diligenza e la veridicità sono le virtù che devono adornare qualsiasi attuazione dell'Avvocato. Queste sono la causa delle necessarie relazioni di fiducia Avvocato-Cliente e la base dell'onore e la dignità della professione. L'Avvocato deve attuare sempre onestamente e in modo diligente, con competenza, con lealtà nei confronti del cliente, nel rispetto della controparte e mantenendo in segreto tutto ciò di cui venga a conoscenza per motivi professionali. E se un Avvocato non vi si adegua, la sua attuazione individuale a sua volta incide negativamente sull'onore e la dignità di tutta la professione.

La Costituzione riconosce ad ogni persona il diritto di non dichiarare contro se stessa, oltre che il diritto all'intimità. Ambedue perseguono l'obiettivo della preservazione della libertà e della vita privata personale e familiare del cittadino, oggi giorno sempre più vulnerabile nei confronti dei pubblici poteri e di altri poteri non sempre ben definiti. Il cittadino ha bisogno dell'Avvocato per poter conoscere la portata e la trascendenza dei propri atti, perciò deve potergli confessare tutte le sue circostanze più intime. L'Avvocato si converte così in custode dell'intimità personale del suo cliente e del suo diritto inalienabile a non dichiarare contro se stesso. Il segreto professionale e la confidenzialità sono doveri e allo stesso tempo diritti dell'Avvocato, che non costituiscono altro che una concrezione dei diritti fondamentali che l'ordinamento giuridico riconosce ai suoi clienti e alla difesa come meccanismo essenziale dello Stato di Diritto. Tutto ciò che gli venga rivelato dal suo cliente, con tutte le sue circostanze, più tutto quello che gli venga comunicato da un altro Avvocato con carattere confidenziale, dovrà essere mantenuto in segreto.

In corrispondenza con i principi fondamentali dell'Avvocatura si regolano le basi delle incompatibilità e della pubblicità personale. L'Avvocato non può mettere a rischio la sua libertà e indipendenza, la sua lealtà nei confronti del cliente o il segreto professionale, e per questo il Codice stabilisce il divieto di esercitare professioni o di svolgere funzioni che, in modo diretto o indiretto, possano creare qualsiasi tipo di pressione fisica o psicologica che possa mettere in rischio la sua indipendenza o la rivelazione di qualsiasi dato segreto, che non solo potrebbe pregiudicare gli interessi particolari dei clienti ma che inciderebbe a sua volta gravemente in modo negativo sulla fiducia dei cittadini nel diritto di difesa e, per estensione, su tutto il sistema di garanzie.



Si deve provvedere a dotare di norme deontologiche la pubblicità personale, un'attività fino ad oggi Statutariamente ristretta e che ha originato negli ultimi anni una grande attività regolamentare aperturista a livello di Consigli e nei Collegi. Nel presente Codice Deontologico si stabiliscono le basi della pubblicità personale dell'Avvocato solo per quanto concerne la deontologia professionale. La pubblicità personale dovrà rispettare i principi di dignità, lealtà, veridicità e discrezione, salvaguardando in ogni momento il segreto professionale e l'indipendenza dell'Avvocato. La funzione di concordia che impone all'Avvocato l'obbligazione di provvedere alla composizione degli interessi delle parti, esige che le informazioni non siano tendenziose né invitino al conflitto o al litigio.

L'indipendenza dell'Avvocato è intimamente legata al principio di libertà di scelta. L'Avvocato è libero di assumere la direzione di un caso e il cittadino contemporaneamente lo è pure di affidare i propri interessi ad un avvocato di sua liberrima scelta, o di cessare la relazione professionale nel momento in cui lo creda conveniente. Questa assoluta libertà potrebbe mettere a rischio lo stesso diritto di difesa se tra l'attuazione professionale di un Avvocato e quella del suo sostituto si produce un vuoto di assistenza giuridica effettiva. A tale scopo, dell'antico istituto della "*venia*" conviene conservare la necessaria comunicazione del sostituto con il sostituito, ma affidando a quest'ultimo la responsabilità dell'attuazione informativa, cosa che già si stava applicando nella pratica. Ciò permette di garantire che il cittadino non resti momentaneamente indifeso tra l'attuazione del sostituito e quella del sostituto, stabilendo un unico momento in cui cesseranno le responsabilità di uno e inizieranno quelle dell'altro, e procurando così un'importante fonte d'informazione per il sostituto sempre a beneficio degli interessi oggetto di difesa.

L'Avvocato deve tenere sempre presente l'alta funzione che la società gli affida, che suppone niente meno che la difesa efficace dei diritti individuali e collettivi il cui riconoscimento e rispetto costituiscono la spina dorsale dello stesso Stato di Diritto. Perciò si potrà far carico di un caso solo quando sia effettivamente capacitato per svolgere le funzioni di assessoramento e difesa in una forma reale ed efficace, cosa che lo obbliga ad adeguare ed incrementare costantemente le sue conoscenze giuridiche e a sollecitare la collaborazione di colleghi più esperti quando risulti necessario.

Per la prima volta si affronta la regolamentazione della detenzione di fondi dei clienti. L'esercizio collettivo e multidisciplinare della professione dell'Avvocato, insieme alle soluzioni tecniche che oggi offrono le entità finanziarie, consiglia di regolare la detenzione dei fondi dei clienti mantenendoli ben identificati e separati da quelli propri dello studio legale, e sempre restando a disposizione del cliente, cosa che contribuirà alla trasparenza nell'attuazione dell'Avvocato e a rinforzare la fiducia del suo cliente.

Poche variazioni sperimentano invece le norme deontologiche che regolano le obbligazioni e le relazioni dell'Avvocato con il Collegio degli Avvocati, con i Tribunali, con i colleghi o con i clienti. Unicamente si procede ad approfondire ulteriormente la salvaguardia dei valori fondamentali che informano l'esercizio professionale nella relazione avvocato-cliente. In tal senso si concretano le obbligazioni d'informazione, si incrementano le precauzioni per evitare il conflitto d'interessi proteggendo la responsabilità e l'indipendenza dell'Avvocato, stabilendo dei meccanismi che permettano di identificare chiaramente il limite iniziale e quello finale della sua attuazione e pertanto della sua responsabilità, e soprattutto insistendo nel



riconoscimento della sua libertà di cessare dalla difesa quando non desidera continuare, liberrima decisione che garantisce permanentemente l'indipendenza e che corrisponde con quella simmetrica che ha il cittadino di designare un avvocato di sua scelta in qualsiasi momento.

Il sistema della libera scelta dell'Avvocato e della libera accettazione della difesa, potrà sperimentare delle disfunzioni nella difesa nel caso del Gratuito Patrocinio, che si potrebbero evitare se anche i cittadini con diritto allo stesso potessero scegliere l'avvocato tra quelli iscritti alle liste dei turni di Gratuito Patrocinio, cosa che sarà possibile se, come risulta auspicabile, la difesa viene garantita in ogni caso mediante un sistema di assistenza legale più consono con la realtà sociale, che renda possibile al cittadino, beneficiario del Gratuito Patrocinio, la libera scelta di un avvocato e a quest'ultimo una degna retribuzione del suo lavoro. Mentre non si modifichino le norme che regolano il Gratuito Patrocinio, queste continueranno a condizionare la libera designazione di un avvocato come la libera accettazione della difesa.

Si aggiorna il concetto della "*quota litis*", che non era mai stato preso in considerazione da parte dell'Avvocatura come incluso in quello degli onorari. La "*quota litis*", in quanto associazione e partecipazione con il cliente al risultato della lite, mette a rischio l'indipendenza e la libertà dell'Avvocato, che cessa di essere un difensore per convertirsi in un socio del suo cliente in vista di un risultato materiale, effetto che oltre ad adulterare la funzione della difesa, provoca la carenza di tutela o la discriminazione dei cittadini che devono rivendicare diritti di scarsa entità patrimoniale o la cui tutela risulta difficoltosa.

Le presenti norme deontologiche non impongono limiti alla concorrenza libera e leale, ma si ergono come doveri fondamentali di tutti gli Avvocati nell'esercizio della loro funzione sociale in uno Stato di Diritto, che esige il suo svolgimento con competenza, buona fede, con libertà ed indipendenza, lealtà nei confronti del cliente, rispetto per la controparte e mantenendo in segreto tutto quello di cui venga a conoscenza per motivi professionali.

Spetterà ai Consigli dell'ordine delle Comunità Autonomiche e ai Collegi degli Avvocati locali adattare le presenti norme deontologiche caso per caso alle specificità proprie dei rispettivi ambiti territoriali di competenza, divulgando il loro conoscenza, vigilando sul solo adempimento e correggendo per via disciplinare la mancata osservanza, al fine di garantire il corretto svolgimento dell'alta missione che la nostra società ha affidato all'Avvocato, compito attraverso il quale noi svolgiamo una vera funzione pubblica e per la quale lo Stato ci ha dotato di facoltà normative e disciplinari altrettanto pubbliche.

### **Articolo 1.- Obbligazioni etiche e deontologiche:**

1. L'Avvocato è obbligato a rispettare i principi etici e deontologici della professione stabiliti nello Statuto Generale dell'Avvocatura Spagnola, approvato con Real Decreto 658/2001, del 22 di giugno, nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio degli Ordini Forensi della Comunità Europea (CCBE) il 28 di novembre del 1998, e nel presente Codice Deontologico approvato dal Consiglio Generale



dell'Avvocatura Spagnola, e quelli che di volta in volta abbia approvato il Consiglio dell'ordine della Comunità Autonómica, e quelli del Collegio degli Avvocati in concreto a cui sia iscritto.

2. Quando l'Avvocato attua al di fuori dell'ambito del Collegio degli Avvocati della sua città di residenza, all'interno o all'esterno dello Stato spagnolo, dovrà rispettare, oltre alle norme del suo Collegio d'appartenenza, anche le norme etiche e deontologiche vigenti nell'ambito del Collegio del luogo in cui esercita o in cui sta svolgendo un determinato incarico professionale.
3. I Consigli dell'ordine delle differenti Comunità Autonomiche e i distinti Collegi degli Avvocati locali dovranno inviare i Codici Deontologici in vigore presso la Segreteria Generale del Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola e questa a sua volta dovrà ottenere dalla Segreteria del CCBE l'invio dei codici in vigore negli altri paesi dell'Unione Europea.

### **Articolo 2.- Indipendenza:**

1. L'indipendenza dell'Avvocato è un'esigenza dello Stato di Diritto e dell'effettivo diritto di difesa dei cittadini, per cui costituisce un diritto e un dovere per l'Avvocato.
2. Al fine di poter assessorare e difendere in modo adeguato gli interessi legittimi dei suoi clienti, l'Avvocato ha il diritto e il dovere di preservare la sua indipendenza nei confronti di ogni classe di ingerenze e nei confronti degli interessi propri o altrui.
3. L'Avvocato dovrà preservare la sua indipendenza di fronte a pressioni, esigenze o compiacenze che la limitino, sia nei confronti dei pubblici poteri, di quelli economici o fattici, dei Tribunali, del suo cliente stesso o incluso dei suoi stessi colleghi o collaboratori.
4. L'indipendenza dell'Avvocato gli concede la facoltà di respingere le istruzioni che, contro i propri criteri professionali, pretendano di imporgli il suo cliente, i suoi colleghi dello studio, gli altri professionisti con cui collabori o qualsiasi altra persona, entità o corrente di opinione, potendo cessare dall'assessoramento o difesa del caso di cui si occupa, quando consideri che non possa attuare con totale indipendenza.
5. La sua indipendenza vieta all'Avvocato esercitare altre professioni o attività che la limitino o che risultino incompatibili con l'esercizio dell'Avvocatura, così come associarsi o collaborare professionalmente con imprese o professionisti che le esercitino, o fare uso, in relazione con queste, delle possibilità contemplate nell'articolo 29 dello Statuto.

### **Articolo 3.- Libertà di difesa:**

1. L'Avvocato ha il diritto e il dovere di difendere e assessorare liberamente i suoi clienti, senza utilizzare mezzi illeciti o ingiusti, o fare ricorso alla frode come forma per eludere le leggi.



2. L'Avvocato è obbligato ad esercitare la sua libertà di difesa e di espressione d'accordo con il principio della buona fede e le norme della corretta pratica professionale.
3. L'Avvocato nella sua libertà di espressione è tutelato dall'Art. 437.1 della vigente Legge Organica del Potere Giudiziario.

#### **Articolo 4.- Fiducia e integrità:**

1. La relazione tra il cliente e il suo avvocato si basa sulla fiducia ed esige da quest'ultimo una condotta professionale integerrima, onorata, leale, veridica e diligente.
2. L'Avvocato è obbligato a non defraudare la fiducia del proprio cliente e a non difendere interessi in conflitto con quelli di quest'ultimo.
3. Nei casi di esercizio collettivo dell'Avvocatura o in collaborazione con altri professionisti, l'Avvocato avrà il diritto e l'obbligazione di rifiutare qualsiasi intervento che possa risultare in contrasto con detti principi di fiducia e di integrità o che possa implicare un conflitto di interessi con i clienti di altri membri del collettivo.

#### **Articolo 5.- Segreto professionale:**

1. La fiducia e la confidenzialità nelle relazioni tra il cliente e l'avvocato, insite nel diritto del primo alla sua intimità e a non dichiarare contro se stesso, così come nei diritti fondamentali di terzi, impone all'Avvocato il dovere e gli conferisce il diritto di mantenere il segreto rispetto a tutti i fatti o notizie di cui venga a conoscenza in occasione di una qualsiasi delle modalità con cui svolge la sua attività professionale, senza che possa essere obbligato a dichiarare a questo riguardo come riconosce l'articolo 437.2 della vigente Legge Organica del Potere Giudiziario.
2. Il dovere e diritto al segreto professionale dell'Avvocato comprende le confidenze e le proposte del cliente, quelle della controparte e dei colleghi e tutti i fatti e documenti di cui abbia avuto notizia o di cui sia entrato in possesso con motivo di una qualsiasi delle modalità con cui svolge la sua attività professionale.
3. L'Avvocato non potrà apportare in Tribunale, né facilitare al suo cliente le lettere, le comunicazioni o le note che riceva dall'Avvocato della controparte, salvo espressa autorizzazione di quest'ultimo.
4. Le conversazioni mantenute con i clienti, le controparti o i loro avvocati, di persona o con qualsiasi mezzo telefonico o telematico, non potranno essere registrate senza previo avviso e l'autorizzazione di tutti i partecipanti e in ogni caso resteranno coperte dal segreto professionale.
5. Nel caso dell'esercizio dell'Avvocatura in forma collettiva, il dovere di mantenere il segreto professionale si estenderà nei confronti di tutti gli altri componenti del collettivo.





6. In ogni caso, l'Avvocato dovrà sempre far rispettare il segreto professionale al suo personale e a qualsiasi altra persona che collabori con lui nella sua attività professionale.
7. Tali doveri di segreto professionale resteranno in vigore incluso dopo la cessazione della prestazione dei servizi al cliente, senza alcuna limitazione temporale.
8. Il segreto professionale è un diritto e un dovere primordiale dell'Avvocatura. In quei casi eccezionali di estrema gravità in cui l'obbligatoria preservazione del segreto professionale possa causare pregiudizi irreparabili o flagranti ingiustizie, il Decano del Collegio degli Avvocati consiglierà l'Avvocato con la finalità esclusiva di orientare e, se fosse possibile, determinare i mezzi o i procedimenti alternativi per la soluzione del problema sorto, ponderando gli interessi giuridici in conflitto. Ciò non potrà incidere sulla libertà del cliente, non soggetto al segreto professionale, ma il cui consenso di per se solo non esime l'Avvocato dalla preservazione dello stesso.

#### **Articolo 6.- Incompatibilità**

1. L'Avvocato che incorra in una causa d'incompatibilità assoluta con l'esercizio dell'Avvocatura dovrà presentare richiesta di dimissioni o passare in qualità di collegiato non esercente in tutti i Collegi degli Avvocati in cui figure iscritto come esercente. L'istanza dovrà essere formulata nel termine di un mese dalla data in cui si produca la causa d'incompatibilità, anche se dovrà comunque astenersi dalla realizzazione di qualsiasi attività professionale in qualità di avvocato dal momento stesso in cui si produca tale causa.
2. L'Avvocato che incorra in una causa d'incompatibilità rispetto ad un caso in particolare o una determinata tipologia di casi, dovrà astenersi dall'intervenire negli stessi. Nell'ipotesi in cui l'incompatibilità sopravvenga una volta iniziata l'attuazione professionale, l'Avvocato dovrà cessare immediatamente la stessa, evitando il rischio di lasciare il cliente indifeso nel periodo in cui si produca la sostituzione da parte di un altro avvocato.
3. Nelle ipotesi di esercizio collettivo o in collaborazione dell'Avvocatura, le incompatibilità di uno dei suoi membri o integranti del collettivo, gruppo o dei suoi collaboratori, si estendono al congiunto degli stessi.
4. Nel corso della sua attuazione professionale, l'Avvocato dovrà rispettare le norme sull'incompatibilità del Collegio degli Avvocati nel cui ambito territoriale sta esercitando la sua attività, oltre che le norme proprie del Collegio d'appartenenza.

#### **Articolo 7.- Della pubblicità**

1. L'Avvocato potrà realizzare attività di pubblicità personale dei propri servizi professionali, sempre che questa sia degna, leale e veritiera, nell'assoluto rispetto per la dignità delle persone, della legislazione vigente per dette materie, oltre che della normativa a difesa della concorrenza e sulla concorrenza sleale, adeguandosi in qualunque caso alle norme deontologiche raccolte nel presente Codice e a quelle



che caso per caso detti il Consiglio dell'ordine della Comunità Autonoma e il Collegio degli Avvocati locale nel cui ambito territoriale sta attuando.

2. S'intende come infrazione al presente Codice Deontologico quella pubblicità che comporti, tra gli altri presupposti:
  - a) Rivelare direttamente o indirettamente fatti, dati o situazioni coperti dal segreto professionale.
  - b) Limitare l'indipendenza dell'Avvocato.
  - c) Promettere l'ottenimento di risultati che non dipendano esclusivamente dall'attività dell'Avvocato che si pubblicizza.
  - d) Fare riferimento diretto o indiretto a clienti dell'Avvocato che utilizza la pubblicità o a casi da quest'ultimo assunti, o ai suoi successi o risultati.
  - e) Dirigersi direttamente o tramite terzi a vittime di incidenti o di sinistri che siano temporaneamente carenti di piena e serena libertà per la scelta di un avvocato al trovarsi in quel momento sofferenti a causa di una recente disgrazia personale o collettiva, o ai loro eredi o aventi causa.
  - f) Stabilire comparazioni con altri avvocati o con le loro attuazioni concrete o affermazioni infondate di auto elogio.
  - g) Utilizzare gli emblemi o simboli collegiali e tutti quelli che per la loro similitudine possano ingenerare confusione, dato che il loro uso viene ristretto unicamente alla pubblicità istituzionale che, a beneficio della professione in generale, possono realizzare solo i Collegi degli Avvocati locali, i Consigli delle Comunità Autonome e il Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola.
  - h) Incitare in modo generico o concreto ad avviare una causa o un litigio.
  - i) Utilizzare dei mezzi o delle espressioni, audiovisive o scritte che suppongano un discredito, denigrazione e disprezzo nei riguardi dell'Avvocatura, la Giustizia e dei loro simboli.
  - j) Non identificare l'Avvocato o lo Studio legale che offre i suoi servizi.
  - k) Utilizzare dei mezzi o dei contenuti contrari alla dignità delle persone, dell'Avvocatura o della Giustizia.

### **Articolo 8.- Concorrenza sleale**

1. L'Avvocato non può procedere alla captazione sleale di clienti.
2. Costituiscono degli atti di concorrenza sleale tutti quelli che contravvengano le norme sia statali come autonome che tutelano la concorrenza leale, e in special modo i seguenti atti:



- a) L'utilizzo di procedimenti pubblicitari, diretti e indiretti, contrari alle disposizioni della Legge Generale della Pubblicità e alle norme specifiche sulla pubblicità personale contenute nel presente Codice Deontologico e le restanti norme complementari applicabili.
- b) Ogni pratica di captazione diretta o indiretta di clienti che attenti alla dignità delle persone o alla funzione sociale dell'Avvocatura.
- c) L'utilizzo di terze persone come mezzo per eludere le obbligazioni deontologiche. Si considererà responsabile all'Avvocato o gli Avvocati favoriti da tale pubblicità in caso d'inadempimento dell'art. 28.3 dello Statuto Generale dell'Avvocatura Spagnola, salvo possano accreditare la loro totale estraneità e le loro dimissioni immediate dall'incarico professionale al momento di avere conoscenza di tale pubblicità.
- d) La percezione o il pagamento di controprestazioni in violazione delle norme di legge sulla concorrenza e quelle stabilite nel presente Codice Deontologico.
- e) La contravvenzione agli articoli 15 e 16 di questo Codice, e/o la prestazione di servizi gratuiti che supponga un'attività di dumping sensi di quanto stabilito nell'articolo 17 della Legge della Concorrenza sleale.

#### **Articolo 9.- Sostituzione dell'Avvocato**

1. Per assumere la direzione di un caso professionale assegnato ad un altro avvocato, si dovrà richiedere la sua *venia*, se già non consta la sua rinuncia; e in ogni caso, dovrà si comunicare all'avvocato sostituito quanto prima possibile la sua effettiva sostituzione.

L'Avvocato sostituito dovrà facilitare a colui che gli subentra tutte le informazioni di cui disponga e collaborare in tutto quanto sia necessario per garantire il diritto di difesa del cliente.

2. L'Avvocato che succeda ad un altro nella difesa degli interessi di un cliente, dovrà collaborare diligentemente perché questi provveda alla liquidazione degli onorari dovuti al sostituito, salve ed impregiudicate eventuali legittime discrepanze tra uno e l'altro.
3. Non sarà di applicazione quanto previsto nei paragrafi anteriori nel caso in cui l'incarico professionale si svolga in regime di dipendenza lavorativa nei confronti del cliente.
4. Nel caso in cui si renda necessaria l'adozione di misure urgenti nell'interesse del cliente, prima che si possano soddisfare le condizioni fissate anteriormente, l'Avvocato potrà adottare tali misure informandone previamente il suo predecessore e rendendole note in anticipo al Decano del Collegio degli Avvocati nel cui ambito sta attuando.



5. La *venia* non potrà essere negata, e l'Avvocato sostituito dovrà facilitare a chi gli subentra tutta la documentazione e le informazioni di cui disponga e collaborare per quanto sia necessario in vista di garantire il diritto di difesa del cliente.
6. Salva ed impregiudicata l'imposizione di misure correttive disciplinari nei confronti dell'Avvocato che contravvenga ingiustificatamente le regole di cui sopra, la sostituzione di un Avvocato per un altro nel corso di un procedimento processuale senza previa comunicazione al collega sostituito, si considererà come una mancanza molto grave, dato che incide negativamente sull'efficacia della difesa e la dignità della professione.

#### **Articolo 10.- Relazione con il Collegio degli Avvocati :**

L'Avvocato è obbligato a:

1. Compiere con quanto stabilito nello Statuto Generale dell'Avvocatura, negli Statuti dei Consigli dell'ordine delle Comunità Autonomiche e in quelli dei Collegi degli Avvocati locali in cui eserciti la professione, così come tutte le altre normative dell'Avvocatura e gli accordi e le decisioni degli Organi di Governo nel corrispondente ambito di competenza.
2. Rispettare gli Organi di Governo e i membri che li compongono, dovendo rispondere con la massima diligenza alle comunicazioni e le citazioni emanate da tali organi o dai loro membri nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Contribuire al mantenimento delle cariche collegiali e tutte le altre imputazioni economiche del Collegio degli Avvocati nelle forme e nei tempi che siano stati stabiliti.
4. Portare a conoscenza del Collegio degli Avvocati ogni atto di abusivismo, così come le ipotesi di esercizio illegale della professione, sia nelle ipotesi di carenza di iscrizione al Collegio, sia in quelle di sospensione o di inabilitazione del denunciato, nei casi di cui abbia notizia l'Avvocato.
5. Portare a conoscenza del Collegio degli Avvocati le offese di cui sia lui o qualsiasi altro collega siano stati oggetto in occasione o come conseguenza dell'esercizio della professione.
6. Comunicare al Collegio degli Avvocati le circostanze personali che incidano negativamente sull'esercizio professionale, tali come i cambi di domicilio, le assenze superiori ad un mese o i casi di malattia o invalidità per ugual periodo di tempo, che rendano impossibile il seguimento dei casi a lui assegnati.
7. Gli avvocati che esercitino in un territorio differente da quello della loro iscrizione collegiale, saranno obbligati a comunicarlo al Collegio degli Avvocati locale in cui intendano esercitare nelle forme stabilite dal Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola o caso per caso dai Consigli Autonomici, così come a riportare in tutti gli atti scritti e le attuazioni che firmino la menzione del Collegio degli Avvocati a cui sono iscritti, il numero di collegiato, e nel primo atto scritto o attuazione dovranno far constare inoltre la data della comunicazione.



### **Articolo 11.- Relazione con i Tribunali-**

1. Nei confronti degli organi giurisdizionali, è obbligazione degli Avvocati:

- a) Attuare con buona fede, lealtà e rispetto davanti a tutti gli organi giurisdizionali.
- b) Collaborare nell'adempimento dei fini dell'Amministrazione della Giustizia.
- c) Osservare il massimo rispetto nei confronti di tutti coloro che intervengono nell'Amministrazione della Giustizia, esigendo a loro volta lo stesso e reciproco comportamento di questi nei confronti degli Avvocati.
- d) Esortare i propri patrocinati o clienti ad osservare una condotta rispettosa nei confronti delle persone che attuano negli Organi Giurisdizionali.
- e) Contribuire alla diligente tramitazione delle formalità che gli vengono assegnate e dei procedimenti in cui intervenga.
- f) Mantenere la libertà e l'indipendenza nell'esercizio del diritto di difesa con assoluta correttezza, portando a conoscenza del Tribunale corrispondente e del Collegio degli Avvocati competente qualsiasi ingerenza in tali attribuzioni.

Nelle sue attuazioni e atti scritti, l'Avvocato dovrà evitare qualsiasi allusione personale, diretta o indiretta, orale, scritta o mediante gesti, sia di approvazione che di riprovazione nei confronti del Tribunale e di qualsiasi persona relazionata con lo stesso o che intervenga davanti a quest'ultimo, così come di tutti gli altri Avvocati.

- g) In segno di rispetto al carattere contraddittorio dei giudizi, non potrà presentare al Giudice prove, note od altri documenti in forma differente da quanto stabilito dalle norme processuali applicabili.

Non potrà neppure divulgare o sottoporre ai Tribunali una proposta di composizione amichevole fatta dalla controparte o dal suo Avvocato, senza la preventiva autorizzazione espressa di tale parte.

- h) Osservare gli orari nelle attuazioni giudiziarie e portare a conoscenza del Collegio degli Avvocati qualsiasi ritardo ingiustificato dei Giudici e dei Tribunali superiore alla mezz'ora.
- i) Comunicare con il debito anticipo al Giudice o al Tribunale e ai colleghi che intervengano nel procedimento, qualsiasi circostanza che impedisca a lui o al suo cliente di accudire puntualmente ad un determinato atto processuale.

2. Le norme di cui sopra saranno interamente applicabili anche alle relazioni con arbitri e mediatori.

### **Articolo 12.- Relazioni tra Avvocati-**



1. Gli Avvocati devono osservare lealtà reciproca, mutuo rispetto e cordialità nelle relazioni.
2. L'Avvocato con maggiore anzianità nell'esercizio della professione deve prestare in modo disinteressato orientazione, guida e consiglio in modo ampio ed efficace ai colleghi di più recente incorporazione che gli facciano richiesta in tal senso. Reciprocamente, questi ultimi hanno il diritto di richiedere consiglio ed orientazione agli Avvocati con più esperienza, nella misura in cui si rendano necessari per compiere modo puntuale con i propri doveri.
3. L'Avvocato che pretenda avviare un'azione, in nome proprio o in qualità di Avvocato di un cliente, nei confronti di un altro collega con motivo le attuazioni professionali dello stesso, dovrà comunicarlo previamente al Decano nel caso in cui consideri opportuno intraprendere delle iniziative di mediazione.
4. Negli atti giudiziali scritti, nelle relazioni orali e in qualsiasi altra comunicazione scritta e orale, l'Avvocato dovrà mantenere sempre il più assoluto rispetto nei confronti dell'Avvocato della controparte, evitando ogni allusione personale.
5. L'Avvocato dovrà effettuare tutti gli sforzi possibili al fine di evitare manifestazioni di violenza, di qualsiasi classe, nei confronti degli altri avvocati che difendano interessi opposti, dovendole prevenire e impedire con tutti i mezzi legittimi, anche se tali manifestazioni provengano dai propri clienti, ai quali dovrà esigere sempre il massimo rispetto della libertà e l'indipendenza dell'Avvocato di controparte.
6. L'Avvocato, nelle sue comunicazioni e le manifestazioni nei riguardi dell'Avvocato della controparte, non dovrà compromettere il proprio cliente con commentari o manifestazioni che possano causargli discredito o una lesione diretta o indiretta.
7. L'Avvocato deve procurare di facilitare la soluzione stragiudiziale dei reclami riferiti ad onorari propri o degli altri colleghi, mediante la transazione, la mediazione o l'arbitraggio del Collegio degli Avvocati. Si considera come condotta riprovevole l'impugnazione degli onorari realizzata di forma maliziosa o fraudolenta, oltre che qualsiasi altro commentario nello stesso senso riguardo gli onorari o le condizioni economiche di un altro collega.
8. Le riunioni tra Avvocati e i loro clienti dovranno essere celebrate in un luogo che non supponga una situazione privilegiata per nessuno degli Avvocati intervenenti e si raccomanda l'utilizzazione delle dipendenze del Collegio degli Avvocati, quando non esista un previo accordo sul luogo in cui celebrare le riunioni. Ciononostante, se la riunione si dovesse celebrare nello studio di uno degli Avvocati intervenenti, dovrà essere presso lo studio dell'Avvocato con maggior anzianità, salvo che si tratti del Decano o di un Ex-Decano, nel cui caso si svolgerà nello studio di quest'ultimo, salvo che quest'ultimo declini espressamente l'offerta. La norma dovrà essere osservata anche nel caso in cui uno o più Avvocati prestino i loro servizi professionali all'interno di imprese, entità bancarie o casse di risparmio.
9. L'Avvocato deve ricevere sempre e con la massima urgenza il collega che lo visita nel suo studio e con priorità rispetto a qualsiasi altra persona, sia o non sia cliente, in attesa nel suo studio. In caso d'impossibilità a prestare immediata attenzione,



dovrà abbandonare momentaneamente le proprie occupazioni per salutare il collega e scusarsi per l'attesa.

10. L'Avvocato deve rispondere immediatamente alle comunicazioni scritte o telefoniche degli altri avvocati e queste ultime deve farle personalmente.
11. L'Avvocato che stia negoziando con un altro collega la transazione o la soluzione stragiudiziale di un caso si vedrà obbligato a notificargli la cessazione o l'interruzione della negoziazione, così come a dare per terminate dette attuazioni, prima di avviare le azioni giudiziarie.
12. Anche le comunicazioni con avvocati stranieri devono essere considerate di carattere confidenziale o riservato, raccomandandosi di richiedere previamente dal collega straniero la sua accettazione come tali.
13. L'Avvocato che si comprometta a prestare ausilio ad un collega straniero, dovrà sempre tenere in conto che il collega deve dipendere da lui in maggior proporzione rispetto ad un avvocato del proprio paese, e pertanto si dovrà astenere dall'accettare pratiche per le quali non sia sufficientemente capacitato, facilitando all'Avvocato straniero tutte le informazioni su altri avvocati in possesso della preparazione specifica per svolgere l'incarico in modo soddisfacente.

### **Articolo 13.- Relazioni con i clienti**

1. La relazione dell'Avvocato con il cliente si deve basare sulla fiducia reciproca. Detta relazione può vedersi facilitata mediante la sottoscrizione della Scheda di Incarico.
2. L'Avvocato si potrà incaricare di un caso solo dietro mandato diretto del suo cliente, per incarico ricevuto da un altro Avvocato che rappresenti il cliente o per designazione collegiale. L'Avvocato dovrà verificare l'identità e la legittimazione di chi gli affida l'incarico. È obbligazione dell'Avvocato identificarsi davanti alla persona che assessora o che difende, incluso quando lo faccia per conto terzi, al fine di assumere le responsabilità civili e deontologiche che eventualmente gli corrispondano. Nelle ipotesi di consulta telefonica o attraverso la rete informatica con uno studio legale o di consulenza i cui avvocati sono sconosciuti per il comunicante, tale identificazione, così come quella del Collegio degli Avvocati al quale appartiene, è la prima obbligazione immediata dell'Avvocato interlocutore.
3. L'Avvocato godrà di piena libertà nell'accettare o rifiutare il caso per cui gli venga richiesto il suo intervento, senza necessità di giustificare la sua decisione.

Allo stesso modo, l'Avvocato potrà astenersi o cessare nell'intervento nel caso in cui sorgano eventuali divergenze con il cliente. Dovrà farlo sempre che concorrano circostanze che possano incidere negativamente sulla sua libertà piena, l'indipendenza nella difesa, o sull'obbligazione di osservare il segreto professionale.



L'Avvocato che rinunci alla direzione di un caso assegnatogli, dovrà realizzare tutti gli atti necessari per evitare che il suo cliente resti temporaneamente indifeso. Quando si tratti di una difesa assunta per designazione collegiale, l'accettazione, rifiuto, astensione o cessazione dovrà conformarsi alle norme relative al Gratuito Patrocinio e a questo tipo di designazioni.

4. L'Avvocato non può accettare la difesa di interessi contrapposti ad altri che stia difendendo, o a quelli del proprio avvocato.

In caso di conflitto di interessi tra due clienti di uno stesso Avvocato, questi dovrà rinunciare alla difesa di entrambi, salva ed impregiudicata autorizzazione espressa di ambedue le parti per intervenire in difesa di una di queste.

Salvo ed impregiudicato quanto sopra, l'Avvocato potrà intervenire nell'interesse di tutte le parti in funzione di mediatore o nella preparazione e la redazione di documenti di natura contrattuale, dovendo comunque mantenere in tale ipotesi una stretta e squisita oggettività.

5. L'Avvocato non potrà accettare incarichi professionali che implicino attuazioni nei confronti di un cliente anteriore, quando esista rischio che il segreto professionale sulle informazioni ottenute nel corso della relazione con l'antico cliente possa essere violato, o che da queste possa derivare un beneficio per il nuovo cliente.
6. L'Avvocato dovrà allo stesso modo astenersi dall'occuparsi dei casi di un gruppo di clienti interessati da una situazione identica, quando sorga un conflitto di interessi tra questi ultimi, quando esista il rischio di violazione del segreto professionale o quando possa venire limitata la sua libertà e la sua indipendenza.
7. Quando più Avvocati formino parte o collaborino in uno stesso studio legale, qualsiasi sia la forma associativa utilizzata, le norme esposte saranno applicabili al gruppo nel suo insieme e a tutti ed ognuno dei suoi membri.
8. L'Avvocato non potrà accettare nessun caso se non si considera o non si debba considerare competente a dirigerlo, a meno che collabori con un Avvocato che lo sia.
9. L'Avvocato ha l'obbligo di portare a conoscenza del cliente, incluso per scritto, quando questi richieda, ugualmente per scritto,
  - a) La sua opinione sulle possibilità di successo delle sue pretese e sul risultato prevedibile della pratica.
  - b) L'importo approssimativo, non appena sia possibile, degli onorari o le basi per la loro determinazione.
  - c) Se in base alle sue circostanze personali ed economiche ha la possibilità di richiedere ed ottenere i benefici dell'assistenza in forma Gratuito Patrocinio.





- d) Le informazioni su tutte le situazioni che apparentemente possano incidere sulla sua indipendenza, come relazioni familiari, di amicizia, economiche o finanziarie con la controparte o i suoi rappresentanti.
- e) L'evoluzione della pratica affidatagli, le risoluzioni trascendenti, i ricorsi nei confronti delle stesse, le possibilità di transazione, la convenienza di eventuali accordi stragiudiziali o di altre soluzioni alternative all'azione processuale.

10. L'Avvocato dovrà assessorare e difendere il suo cliente con diligenza e dedizione, assumendo personalmente la responsabilità del caso affidatogli, senza pregiudizio per le collaborazioni che esiga.

11. L'Avvocato ha l'obbligazione, mentre assume la difesa, di portarla a termine nella sua integrità, godendo di piena libertà per la scelta dell'utilizzo dei mezzi di difesa, sempre che siano legittimi, che siano stati ottenuti lecitamente e che non tendano come fine esclusivo alla dilatazione ingiustificata delle vertenze processuali.

12. La documentazione ricevuta dal cliente dovrà restare sempre a disposizione dello stesso, non potendo in nessun caso essere trattenuta da parte dell'Avvocato, neppure con il pretesto di ottenere la liquidazione di onorari pendenti. Ciononostante, potrà conservare copie di tale documentazione.

#### **Articolo 14.- Relazioni con la controparte:**

- 1. L'Avvocato dovrà astenersi da ogni relazione e comunicazione con la controparte quando gli consti che questa è rappresentata o assistita da un altro Avvocato, mantenendo sempre con questi la relazione derivata dal caso, a meno che il collega autorizzi espressamente il contatto con il proprio cliente.
- 2. Quando la controparte non disponga di un avvocato, dovrà raccomandargli di provvedere a designarne uno. Se nonostante ciò la controparte insiste nella sua decisione di non designare un Avvocato proprio, l'intervenente dovrà evitare ogni classe di abuso.

#### **Articolo 15.- Onorari:**

L'Avvocato ha diritto a percepire la retribuzione o gli onorari dovuti per la sua attuazione professionale, così come il rimborso delle spese che abbia dovuto affrontare. L'importo e il regime degli onorari andrà liberamente pattuito tra il cliente e l'Avvocato nel rispetto delle norme deontologiche e di quelle relative alla concorrenza sleale.

Gli onorari dovranno essere percepiti dall'Avvocato che eserciti la direzione effettiva del caso, essendo contraria alla dignità della professione la ripartizione e la distribuzione degli onorari tra Avvocati eccetto quando:

- a) Risponda ad una collaborazione giuridica.



- b) Esista tra loro esercizio collettivo della professione in una qualsiasi delle forme associative autorizzate.
- c) Si tratti di compensazioni a un collega che si sia separato dallo studio associato.
- d) Costituiscano delle quantità versate agli eredi di un collega defunto.

Allo stesso modo vige il divieto per l'Avvocato di condividere i propri onorari con persone estranee alla professione, salvo nelle ipotesi di contratti di collaborazione con altri professionisti, sottoscritti di conformità con lo Statuto.

**Articolo 16.- Quota litis:**

\*La vigenza e l'efficacia del presente articolo sono state sospese per delibera dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola del 10 di dicembre del 2002.

**Articolo 17.- Provvisione di fondi**

L'Avvocato ha diritto a richiedere e a percepire la consegna di somme di denaro in concetto di fondi in conto spese anticipate o per gli onorari, sia con carattere previo sia durante la tramitazione della pratica.

Il loro importo dovrà essere adeguato alle previsioni del caso e all'importo stimato degli onorari definitivi.

Il mancato pagamento della provvisione di fondi autorizzerà l'Avvocato a rinunciare o a condizionare l'inizio delle sue attività professionali al versamento di tale provvisione, o a cessare lo svolgimento delle stesse.

**Articolo 18.- Impugnazione di onorari:**

Costituisce un'infrazione al Codice Deontologico la condotta dell'Avvocato che cerchi in modo reiterato di percepire degli onorari che siano stati oggetto di impugnazioni dichiarate ammissibili o di lamentele giustificate in ragione del loro importo eccessivo. Costituirà un'infrazione al Codice Deontologico anche la condotta dell'Avvocato che impugni senza motivo o con carattere abituale le parcelle dei suoi colleghi o che induca o consigli i clienti a procedere in tal modo.

**Articolo 19.- Corrispettivi per captazione di clientela:**

L'Avvocato non potrà mai pagare, esigere né accettare commissioni, né alcun altro tipo di compensazione da un altro Avvocato, né da nessun'altra persona, per avergli inviato un cliente o per averlo raccomandato a dei potenziali clienti futuri.



### **Articolo 20.- Trattamento di fondi altrui**

1. Quando l'Avvocato sia in possesso di somme di denaro o di valori dei clienti o di terzi, sarà obbligato a depositarli presso uno o più conti correnti specificamente aperti allo scopo presso una banca o un istituto di credito, con disposizione immediata. Questi depositi non potranno essere concertati né confusi con nessun altro deposito dell'Avvocato, dello studio legale, del cliente o di terzi.
2. Salvo disposizione legale, mandato giudiziario o consenso espresso del cliente o della terza persona per conto del quale si detengano detti fondi, è vietato effettuare qualsiasi tipo di pagamento con tali fondi. Questo divieto comprende pure la detrazione da parte dell'Avvocato di somme corrispondenti ai propri onorari, salva autorizzazione espressa a procedere in tale modo contenuta nella Scheda d'Incarico o in atto scritto posteriore del cliente e, naturalmente, salve ed impregiudicate le misure cautelari che possano essere richieste e concesse dai Tribunali di Giustizia.
3. L'Avvocato che detenga dei fondi altrui nell'ambito di un'attività professionale esercitata in un altro Stato membro della U.E. dovrà comunque osservare le norme sopra il deposito e la registrazione contabile dei fondi altrui in vigore nel Collegio degli Avvocati a cui appartenga nello Stato membro di origine.
4. Gli avvocati hanno l'obbligazione di comprovare l'identità esatta di chi gli effettua la consegna i fondi.
5. Quando l'Avvocato riceva dei fondi altrui con finalità di mandato, gestione o attuazione differenti da quelle strettamente professionali, resterà sottoposto alla normativa generale che si riferisce a tale classe di attuazioni.

### **Articolo 21.- Copertura della responsabilità civile**

1. L'Avvocato dovrà garantire la copertura, con mezzi propri o con la raccomandabile polizza assicurativa, della sua responsabilità professionale, in quantità adeguata ai rischi che questa implichi.
2. L'Avvocato che presti i propri servizi professionali in uno Stato membro della U.E. differente da quello in cui è iscritto, dovrà osservare le disposizioni relative alle obbligazioni di copertura assicurativa della responsabilità civile e professionale in conformità alle esigenze dello Stato membro e del Collegio degli Avvocati nel cui ambito territoriale sta esercitando la sua attività professionale.



**DISPOSIZIONE DEROGATORIA:**

Resta derogato il Codice Deontologico approvato dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola in data 30 di giugno del 2000.

**DISPOSIZIONE FINALE:**

Le presenti norme deontologiche entreranno in vigore a partire dal primo di gennaio del duemilatre.